

**AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
EMILIA ROMAGNA**

**COMUNE DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)**

**SCHEMA DI ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 7/8/1990, N. 241, FRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
E IL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA GESTIONE DI UN PUNTO OPERATIVO DEL
CENTRO PER L'IMPIEGO UBICATO A SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, con sede Viale Aldo Moro, 38 – Bologna, rappresentata dalla dott.ssa Annamaria Diterlizzi, in qualità di Dirigente del Servizio Ambito Territoriale Est dell'Agenzia e giusta determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 537 del 2/4/2024 e n. 61 del 19/1/2026;

e

Comune di Santarcangelo di Romagna con sede in P.zza Ganganelli n. 1 rappresentato dal Dott. Enrico Giovanardi, in qualità di dirigente del Settore Amministrazione e giusta deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 15/01/2026;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";
- la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare il capo V "Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani", artt. 52 "Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro", 53 "Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro" e 54 "Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro";
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro", che prevede, inoltre, ai seguenti commi dell'articolo 1:
 - comma 3: il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
 - comma 4, lettera u): il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1620 del 29/10/2015 di "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015", come modificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2181 del 28/12/2017, e s.m. e ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 05/02/2024 "Assunzione di un dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro n. 537 del 2/4/2024 recante "Attribuzioni ai dirigenti territoriali dell'Agenzia Regionale per il lavoro in materia di sedi decentrate, collaborazioni interistituzionali sul territorio e presa in carico delle sedi dei CPI realizzate in attuazione del Piano di potenziamento";

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 rubricato "Partecipazione dei Comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti telefonici e delle sezioni decentrate", ai sensi del quale "i Comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi" (...) e ricevono dagli altri Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale "una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità";
- l'art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni" e ss.mm. e ii, il cui comma 1 dispone che: "(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. (...)”

Rilevato che il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio rappresenta, in particolare, un obiettivo prioritario di tutte le istituzioni del territorio regionale, come sancito dal "Nuovo Patto per il lavoro e per il clima" sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Erogazione delle attività

1. L'Agenzia Regionale per il Lavoro (di seguito ARL o Agenzia), nel quadro della rete territoriale dei Servizi per l'Impiego e delle politiche attive, si impegna ad erogare i propri servizi ai cittadini residenti/domiciliati nel Comune di Santarcangelo di Romagna presso gli uffici ubicati in via Giovanni Da Serravalle n. 8, nelle giornate dal lunedì al venerdì (dalle ore 08.00 alle ore 13.00) e martedì e giovedì (dalle ore 14.00 alle 17.00). Il Comune di Santarcangelo, in accordo con l'Agenzia, si riserva la possibilità di spostare l'ubicazione degli uffici.
2. Per sopravvenute esigenze, avuto riguardo al fabbisogno dei cittadini e previa adeguata informazione di questi ultimi, le parti possono modificare le modalità di erogazione dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 tramite mero scambio di note a mezzo PEC.
3. Almeno una volta nel corso di esercizio finanziario e, in ogni caso, a richiesta di una delle parti, Agenzia e Comune si impegnano ad organizzare una riunione di coordinamento e confronto sull'andamento delle attività con la finalità di rafforzare il legame con il territorio di riferimento.

Art. 2 - Spese ed oneri

1. Il Comune di Santarcangelo di Romagna si impegna a:
 - a) mettere a disposizione gratuitamente locali idonei per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ed alla conseguente verifica che le suddette caratteristiche siano sempre presenti;
 - b) realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio ed il corretto utilizzo dei locali messi a disposizione;
 - c) provvedere alle spese per i consumi di acqua, di energia elettrica, di riscaldamento/raffrescamento, spese telefoniche e di rete per la connessione ad Internet, di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali;

- d) dotare a proprie spese i locali di una stampante multifunzione, utilmente collocata, e provvedere alla relativa manutenzione, nonché alla dotazione dei relativi materiali di consumo;
 - e) assicurare la dotazione degli arredi, di ogni attrezzatura necessaria al funzionamento dell'ufficio, nonché dei materiali di consumo (carta, cancelleria, ecc.);
 - f) mettere a disposizione n. 2 postazioni con prese elettriche e di rete, con connessa fornitura di linea dati;
 - g) assicurare il servizio di prima accoglienza e informazione che sarà espletato dal personale in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, che opererà in stretto raccordo con gli operatori del Centro per l'Impiego, i quali forniranno il proprio supporto formativo/informativo per l'applicazione delle disposizioni e indicazioni operative dell'ARL.
2. Nessun onere graverà sull'Agenzia per imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura.
3. L'Agenzia si impegna a garantire la erogazione del servizio tramite personale qualificato, dotato di computer completi dei software necessari all'erogazione delle prestazioni, oggetto di manutenzione e aggiornamento a cura della stessa Agenzia;

Art. 3 - Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è di mesi 12, dal 19/01/2026 al 19/01/2027.

Art. 4 – Risoluzione e recesso

1. La presente convenzione è risolta di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge incompatibili con le relative clausole.
2. Ciascuna parte potrà in qualunque momento recedere dall'accordo mediante comunicazione da trasmettere con posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 6 mesi.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii

per l'Agenzia regionale per il lavoro

per il Comune di Santarcangelo di Romagna

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente